

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2025, n. 26779

RILEVATO CHE:

1. La societ  S.G.F. POLAND ZOO, avente sede legale in Varsavia (Polonia) impugnava lâ  avviso di accertamento emesso dall  Agenzia delle Entrate di Prato, con il quale venivano recuperate le imposte Irpef e Irap evase nell  anno di imposta 2008, sul presupposto della esterovestizione della societ  , la quale non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi in Italia.
2. La C.T.P. di Prato, nella resistenza dell  ente impositore, rigettava il ricorso, ritenendo dimostrata lâ  esterovestizione e corretta la ricostruzione dei redditi non dichiarati.
3. La C.T.R. della Toscana, adita dalla societ  soccombente, accoglieva lâ  appello, ritenendo che, nonostante fosse provata la residenza in Italia della societ  , peraltro derivante anche dalla residenza italiana dei suoi amministratori, ai sensi dell  art. 73, comma 5 bis lettera b) del D.P.R. 917/1986, il metodo induttivo utilizzato per la ricostruzione dei ricavi era illegittimo, in quanto lâ  oscuramento dei dati dei campioni utilizzati aveva impedito alla contribuente di esercitare il diritto di difesa, ledendo il diritto al contraddittorio, sicch   non era possibile, in presenza di un campione di riferimento indecifrabile, valutare se lâ  operato dell  Ufficio era stato corretto o meno.
4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione lâ  Agenzia delle Entrate, affidato ad unico motivo.
5. La societ  S.G.F. POLAND ZOO ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi.
6.   stata fissata lâ  adunanza camerale del 24.9.2025.
7. La ricorrente in via incidentale ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato    violazione e/o falsa applicazione dell  art. 41, commi 1 e 2, del D.P.R. 600/1973, in combinato disposto con lâ  art. 39, comma 2, alinea e lett. A) del medesimo D.P.R., nonch   dell  art. 2967, commi 1 e 2, c.c., ai sensi dell  art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)  , lâ  Agenzia delle Entrate osserva che lâ  Ufficio aveva utilizzato il metodo induttivo puro, in quanto trattavasi di societ  avente formalmente sede legale in Polonia, ma in realt  soggetto residente in Italia che non aveva presentato le

dichiarazioni fiscali. Il giudice di appello aveva correttamente ritenuto dimostrata l'eteroinvestizione e legittimo l'utilizzo del metodo induttivo di determinazione del reddito, ma erroneamente statuito che l'oscuramento dei dati identificativi delle imprese operanti nello stesso contesto territoriale aveva leso il diritto al contraddittorio, in quanto la società contribuente non aveva potuto verificare se le imprese esercitassero la medesima attività, né la correttezza dei calcoli operati. Tale ratio decidendi andava considerata del tutto fallace, in quanto in contrasto con l'art. 41 del D.P.R. n. 600/73, che, in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, consente all'ufficio di determinare il reddito mediante presunzioni super semplici, spettando al contribuente fornire la prova contraria mediante le risultanze della propria contabilità o elementi esterni a quest'ultima. L'oscuramento dei dati estratti dall'anagrafe tributaria non aveva in alcun modo impedito alla società contribuente di esercitare il diritto di difesa, come in effetti era accaduto, ciò evincendosi anche dalle controdeduzioni contenute nell'atto di appello della contribuente.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, rubricato "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 73, comma 5 bis, lettera b) del D.P.R. 917/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", la ricorrente in via incidentale lamenta che la C.T.R., nell'incipit della motivazione, abbia richiamato l'art. 73, comma 5 bis, lettera b) del T.U.I.R., facendo riferimento alla residenza in Italia degli amministratori, a suo dire requisito sufficiente per considerare la società sottoposta al diritto tributario italiano, laddove invece la norma citata non si applica in via generalizzata alle società estere, i cui amministratori abbiano residenza in Italia, ma solo a quelle che detengono partecipazioni di controllo in società italiane, circostanza insussistente e mai contestata dagli accertatori.

3. Con il secondo subordinato motivo, rubricato "vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.", la ricorrente deduce che il giudice di secondo grado ha ritenuto che la residenza italiana fosse fondata sulla presunzione di cui all'art. 73, comma 5 bis, lettera b) del T.U.I.R., mai citata nell'avviso di accertamento impugnato, ove si menzionava invece l'art. 73, comma 3, del medesimo testo legislativo, dando ingresso in sede di gravame ad un'inammissibile integrazione della motivazione dell'atto impugnato.

4. Ritenuto che la questione prospettata con il ricorso principale -attinente alla possibilità per l'ente impositore di ricostruire il reddito da recuperare a tassazione, estrapolando i dati dall'Anagrafe Tributaria e predisponendo un campione di raffronto privo delle denominazioni delle imprese esaminate per ragioni di privacy-riveste particolare rilevanza, non sussistendo, allo stato, un consolidato orientamento della Sezione, per cui appare opportuna la trattazione della controversia in pubblica udienza;

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2025.

Campi meta

Massima : *In sede di ricorso per Cassazione contro l'annullamento (disposto dalla C.T.R.) di un avviso di accertamento (Irpef e Irap 2008) basato sull'esteroinvestizione e sull'utilizzo del metodo induttivo puro (a fronte di omessa dichiarazione), la Corte è chiamata a decidere sulla legittimità della ricostruzione dei ricavi operata dall'Agenzia delle Entrate mediante l'utilizzo di un campione di raffronto estratto dall'Anagrafe Tributaria, ma privo delle denominazioni delle imprese esaminate per motivi di privacy.*

Supporto Alla Lettura :

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

L'accertamento tributario (o fiscale) è il complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare l'attuazione delle norme impositive. L'attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema l'autoliquidazione dei tributi più importanti da parte del contribuente stesso, tramite l'istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse. A seconda del metodo di accertamento utilizzato, questo può essere:

- **analitico:** attraverso l'analisi della documentazione contabile e fiscale;
- **analitico-induttivo:** cioè misto, basato su un esame documentale e presunzioni, di norma fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, salvo in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile/omessa;
- **induttivo:** attraverso l'utilizzo esclusivo di presunzioni che possono essere anche esclusivamente semplici;
- **sintetico:** fondato su coefficienti ministeriali.